

Archimede s.a.s.

Assistenza contabile e Fiscale
Centergross - Funo di Argelato (Bo)
Pieve di Cento (Bo)
Quarto Inferiore (BO)

Circolare n. 6 del 06/10/2017

Comunicazione liquidazione periodica IVA: difficile il ravvedimento

Le sigle dei commercialisti con un comunicato sottolineano che il vuoto normativo della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA penalizza il ricorso al ravvedimento operoso. Di seguito il comunicato stampa pubblicato il 2 ottobre dalle sigle: ADC - AIDC - ANC - ANDOC - UNAGRACO - UNGDCEC - UNICO.

"Lo scorso 12 giugno è scaduto il termine per la trasmissione dei dati della liquidazione iva al riguardante il primo trimestre 2017, obbligo introdotto con il DL 193/2016. Per le anomalie riscontrate, l'Agenzia delle Entrate, dopo le lettere d'invito alla compliance spedite ai contribuenti nel mese di luglio, sta provvedendo, in questi giorni, con l'invio degli avvisi di irregolarità di cui all'art. 54 bis del DPR 633/72, a richiedere la regolarizzazione delle posizioni, per omesso o carente versamento dell'imposta, entro il termine di 30 giorni.

Gli avvisi di irregolarità, che seguono alla prima lettera, escludono per il contribuente il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità di riduzione della sanzione al 10%.

Non è certo in discussione il rispetto dei doveri fiscali e neppure la necessità di misure capaci di contrastare seriamente il fenomeno dell'evasione fiscale.

La previsione del ravvedimento operoso ha rappresentato un passo avanti nel rapporto fisco-contribuente. Interromperne la possibilità di applicazione significa venir meno alla politica di vera compliance che l'Amministrazione porta avanti e non tenere in debito conto l'attuale situazione economica delle imprese, soprattutto delle piccole e medie attività.

Qual è il tempo che deve intercorrere tra l'invio della lettera di compliance e l'emissione dell'avviso di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate?

Può sembrare assurdo ma questo la legge non lo stabilisce, pertanto, si presume che sia a discrezione dell'Agenzia delle Entrate decidere quando emettere l'avviso che inibisce il ricorso al ravvedimento operoso. Si tratta di un'anomalia i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti.

La situazione che si è venuta a creare costituisce un motivo in più per ritenere che il nuovo adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione.

Le Associazioni di Categoria, sin dal principio, hanno segnalato, anche con singoli interventi ripresi dalla stampa specializzata, le conseguenze che il nuovo adempimento delle comunicazioni trimestrali iva avrebbe comportato sul piano delle sanzioni e delle oggettive **limitazioni** all'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso e, nonostante le varie proposte formulate in occasione degli incontri ufficiali, prima della conversione in Legge del DL 193/2016, nulla è stato fatto per evitare quanto lamentato in questi giorni dai vari attori coinvolti. Per questo le Associazioni riunite in coordinamento chiedono, ancora una volta, la modifica di tale disposizione normativa, inserendola nella più ampia proposta di nuova revisione del sistema sanzionatorio secondo i principi di proporzionalità ed equità."

IN SINTESI, SE LE COSE NON CAMBIERANNO, A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA, CI SARA' MENO TEMPO PER PROCEDERE A RAVVEDIMENTI VOLONTARI PRIMA DELL'ARRIVO DELL'AVVISO DI IRREGOLARITA' DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

ARCHIMEDE SAS